ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 33

L'assistenza prevista dalla presente legge sara' attuata dalla data che verra' stabilita con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato d'intesa col Ministro per le finanze. Con la stessa data avranno effetto la incorporazione dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato e la iscrizione degli insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari dello Stato, di cui all'art. 13.

L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato e' incorporato, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che, sino alla data prevista nel precedente comma, provvedera' alla concessione delle prestazioni ed alla riscossione dei contributi nelle misure e con le modalita' previste dai Regi decreti-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, e 24 dicembre 1938-XVII, numero 1940, e successive modificazioni, e dalle relative norme regolamentari.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-33/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it